



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

MARGHERITA CASSANO

Prima Presidente

ANTONIO MANNA

Presidente di Sezione

ROSA MARIA DI VIRGILIO

Presidente di Sezione

ALBERTO GIUSTI

Presidente di Sezione

MARIO BERTUZZI

Consigliere

GIULIA IOFRIDA

Consigliere

FRANCESCO TERRUSI

Rel. Consigliere

IRENE TRICOMI

Consigliere

EMILIO IANNELLO

Consigliere

Oggetto

Disciplinare avvocati

Ud. 22/10/2024 P.U.

Cron.

R.G. n. 9419/2024

**Oscuramento**

**SENTENZA**

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 9419/2024 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliati in ROMA, [redacted]  
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted] rappresentati e difesi  
dall'avvocato [redacted]

**- ricorrenti -**

**contro**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI [redacted] in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [redacted]  
presso lo studio dell'avvocato [redacted] rappresentato e difeso dagli  
avvocati [redacted]

**- controricorrente -**

**contro**

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

**- intimata -**



avverso la sentenza n. 125/2024 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 08/04/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS il quale, riportandosi alla memoria depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati [REDACTED] per delega dell'avvocato [REDACTED]

#### Fatti di causa

Gli avvocati [REDACTED] hanno impugnato dinanzi a queste Sezioni Unite la sentenza n. 125 del 2024 del CNF, che in accoglimento del gravame proposto dal COA di [REDACTED] ha riconosciuto la loro responsabilità per le violazioni di cui agli artt. 9, 23, 24, 25, 63 e 64 cod. deontologico.

Le violazioni sono state contestate in conseguenza di una denuncia-querela e poi di un'imputazione in sede penale per il reato di circonvenzione di persona incapace, relativamente a un contratto di vendita concluso nell'agosto 2010 con la sig.ra [REDACTED]

Ai due avvocati è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per mesi due.

Contro la sentenza del CNF sono stati dedotti undici motivi di ricorso.

Questa Corte, su istanza dei ricorrenti alla quale ha replicato il COA di [REDACTED] con apposita memoria (anche rispetto al merito del ricorso), ha sospeso l'esecuzione della sentenza, onde evitare che la sanzione disciplinare della sospensione fosse di fatto interamente scontata prima ancora della definizione del ricorso. È rimasta ovviamente impregiudicata ogni questione in ordine al fondamento dei motivi di impugnazione.

In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria con allegazione di documenti, segnatamente costituiti da un verbale d'udienza dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, nel giudizio promosso dalla signora [REDACTED] al fine di ottenere l'invalidazione del contratto di vendita del 13-8-2010:



verbale contenente la dichiarazione testimoniale del notaio rogante

Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta.

#### Ragioni della decisione

I. - Deve preliminarmente osservarsi che la produzione documentale sopra citata non è ammissibile. La difesa dei ricorrenti sostiene che si sia trattato di un "documento sopravvenuto", utilizzabile nell'auspicata sede di rinvio e (anche) funzionale alla dimostrazione dell'ammissibilità del decimo motivo di ricorso, teso a contrastare la non ammissione delle richieste istruttorie fra cui, per l'appunto, la chiamata a testimoniare del notaio

La circostanza che si tratti di un documento sopravvenuto è irrilevante, e la produzione - come detto - non è ammissibile perché il giudizio di cassazione è retto, in questa materia, dalle norme del Codice di procedura civile.

Ne deriva che la produzione è ammessa solo in rapporto ai documenti che riguardano la nullità della sentenza o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso (art. 372 cod. proc. civ.).

Tali non sono i documenti richiamati nella memoria e contestualmente prodotti.

Non lo sono neppure in relazione al concetto di "nullità della sentenza", in quanto, nel riferimento dell'art. 372 cod. proc. civ., deve intendersi per tale la nullità derivante dai vizi propri della sentenza stessa - e cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza prescritti dal coordinato disposto degli artt. 132, 156 e 161 cod. proc. civ. -, oltre che quella originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che attengano alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale (cd. *legitimitas ad processum*) e alla legittimità del contraddittorio (tra le varie, Cass. Sez. 6-5 n. 22095-18, Cass. Sez. 6-3 n. 24942-21, Cass. Sez. 3 n. 29221-23).

II. - In undici motivi i ricorrenti denunciano nell'ordine:

(i) la violazione degli artt. 56 del r.d. n. 1578 del 1933 e 36 della l. n. 247 del 2012, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile, per la mancata proposizione di un appello incidentale, l'eccezione di prescrizione già sollevata dagli incolpati innanzi al CDD e ribadita davanti al CNF: la decisione sarebbe errata in quanto l'art. 50 del r.d. n. 1578 del 1933 e l'art. 61 della l. n. 247 del 2012 ammettono la possibilità di ricorso incidentale avverso le determinazioni del CDD solo da parte del pubblico ministero, e di



conseguenza non lo impongono all'incolpato che risulti assolto nell'ambito del procedimento disciplinare;

(ii) la violazione degli artt. 56 del r.d. n. 1578 del 1933 e 36 della l. n. 247 del 2012, nonché degli artt. 112 cod. proc. civ. e 37 della stessa l. n. 247 del 2012, nella parte in cui la sentenza impugnata, con motivazione irragionevole, ha ommesso di considerare che la decisione di primo grado era stata contestata specificamente nei paragrafi 7 e 8 della memoria depositata il 3-10-2023;

(iii) la violazione degli artt. 56 e 51 del r.d. n. 1578 del 1933 e 36 e 56 della l. n. 247 del 2012, per omessa considerazione della rilevanza d'ufficio della prescrizione medesima;

(iv) la violazione degli artt. 56 del r.d. n. 1578 del 1933 e 36 della l. n. 247 del 2012, nonché degli artt. 51, 38 e 44 del r.d. n. 1578 del 1933, perché l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione consentirebbe oggi di ribadire che in effetti l'azione disciplinare era prescritta in ordine a tutti gli addebiti, con la sola eccezione della violazione dell'art. 64 del cod. deontologico, avente però a oggetto il mancato pagamento del prezzo della compravendita: illecito permanente, quest'ultimo, tuttavia da escludere nel merito, avendo gli incolpati adempiuto - essi dicono - alla relativa obbligazione. Da questo punto di vista, secondo i ricorrenti, la sentenza avrebbe dovuto ritenere prescritta l'azione disciplinare per almeno tre ordini di ragioni: (a) per inapplicabilità dell'art. 44 del r.d. n. 1578 del 1933, non sussistendo in concreto una condotta penalmente rilevante ex art. 643 cod. pen., essendosi a sua volta concluso il procedimento penale con pronuncia di non doversi procedere per prescrizione; (b) per inapplicabilità della medesima norma in conseguenza dell'estinzione dell'azione disciplinare già al momento di esercizio dell'azione penale; (c) per intervenuta prescrizione di tutte le condotte, non essendo codeste sussumibili, neanche astrattamente, nel paradigma dell'art. 643 cod. pen.;

(v) la violazione e falsa applicazione dell'art. 23, terzo comma, cod. deontologico e, in subordine, la manifesta irragionevolezza della decisione e lo sviamento di potere, in quanto la condotta dei professionisti, anche ad ammetterne - per astratta ipotesi - la ricorrenza e la dimostrazione, non poteva dirsi ricadente nell'alveo applicativo della detta disposizione;

(vi) la violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 25 del cod. deontologico, per le medesime ragioni;



(vii) la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e degli artt. 530, 533 e 192 cod. proc. pen., nonché la manifesta irragionevolezza della sentenza impugnata e la ricorrenza di un'ipotesi di motivazione meramente apparente e perplessa quanto alla ritenuta esistenza di un rapporto professionale relativo alla gestione della successione della sig.ra ██████ in morte della madre;

(viii) la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e la manifesta irragionevolezza della decisione a proposito dell'art. 64 del cod. deontologico, alla luce del riconosciuto e dimostrato pagamento delle somme con venute con il contratto di compravendita;

(ix) la violazione del combinato disposto degli artt. 10 Regolamento CNF n. 2 del 2014, 530, 533 e 603 cod. proc. pen., 6 CEDU e 132 cod. proc. civ., oltre che la illogicità e irrazionalità della motivazione derivante dall'omesso esame di elementi istruttori e dalla mancata ammissione di prove ritualmente richieste a proposito dello stato soggettivo della ██████ rilevante ai fini dell'art. 643 cod. pen. - stato soggettivo di infermità o di deficienza psichica che si sarebbe dovuto escludere alla luce del compendio istruttorio acquisito e delle prove richieste dagli incolpati e non ammesse;

(x) la violazione o falsa applicazione delle medesime norme a proposito della ritenuta ricorrenza dell'induzione dei professionisti alla stipula dell'atto e al loro approfittamento, stante invece la ferrea volontà della ██████ dimostrata documentalmente e oggetto di specifiche richieste di prova, di alienare l'immobile ai professionisti;

(xi) la violazione o falsa applicazione (ancora) delle medesime norme in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito dell'ingiusto profitto, considerata la congruità del prezzo corrisposto che si sarebbe dovuta ricavare sempre dai documenti prodotti e dalle prove costituenti dedotte e non ammesse.

III. - È opportuno procedere a una disamina dei motivi di ricorso accorpandone le questioni sottostanti.

IV. - Le prime quattro censure attengono alla statuizione del CNF sulla prescrizione.

Secondo i ricorrenti l'azione disciplinare avrebbe dovuto esser dichiarata prescritta.



Le censure vanno disattese per l'assorbente ragione che la sentenza impugnata contiene due *rationes decidendi* tra loro autonome, la seconda delle quali in ogni caso esatta.

V. - Dalla sentenza risulta che il CDD, prima di assolvere gli incolpati nel merito degli addebiti loro rivolti, aveva espressamente respinto l'eccezione di prescrizione sul rilievo che, nel procedimento penale, anche la richiesta di citazione a giudizio poi dichiarata nulla aveva integrato l'esercizio dell'azione penale; e quindi aveva determinato l'effetto interruttivo/sospensivo del termine.

In appello gli incolpati avevano riproposto (semplicemente) l'eccezione, onde paralizzare, *in limine*, il gravame del COA.

Il CNF ha ritenuto inammissibile l'eccezione medesima richiamando il principio di "formazione progressiva del giudicato", perché il capo della decisione di rigetto del CDD di ██████████ non era stato "oggetto di tempestiva impugnazione tramite ricorso incidentale", né di specifica censura nella memoria del 3 ottobre 2023.

A tale *ratio*, tuttavia, ne ha aggiunta un'altra.

Ha infatti comunque escluso - con ciò confermando l'assunto del CDD - che il termine di prescrizione fosse decorso in esito all'interruzione e alle sospensioni conseguenti all'esercizio dell'azione penale e di quella disciplinare.

Specificamente il CNF ha affermato che i fatti addebitati agli incolpati si erano svolti "in larga parte dal 2010 al 2012", con conseguente applicazione del regime prescrizionale previgente alla l. n. 247 del 2012: in vero dopo l'entrata in vigore della citata legge non v'era stato altro che il mancato pagamento del prezzo convenuto per la vendita, la quale però era stata stipulata ben prima, con abuso dello stato di incapacità critica della contraente. Per tali condotte - di abuso e di circonvenzione - era stato promosso un procedimento penale, che aveva determinato l'effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione fino al luglio 2018, quando infine era stata dichiarata l'estinzione del reato.

Secondo il CNF l'efficacia della richiesta originaria di citazione a giudizio, quanto al termine di prescrizione dell'azione disciplinare, era rimasta intatta, sebbene quella richiesta fosse stata dichiarata nulla ai fini penali; infatti, per il suo valore oggettivo "la richiesta di citazione a giudizio, se pur nulla ai fini dell'instaurazione del processo, resta un valido esercizio di espressione dell'azione penale, nonché un valido atto interruttivo della prescrizione".



VI. – Simile *ratio decidendi*, di per sé in grado di sorreggere la decisione di rigetto della questione di prescrizione che qui rileva, è infondatamente criticata *in iure* nel terzo motivo di ricorso, mercé riferimento alla necessità di rilevare d'ufficio la prescrizione in ogni grado.

Non è stata oggetto di censura la specifica affermazione (*de facto*) secondo la quale gli addebiti si erano concretizzati prima della l. n. 247 del 2012. Ed è appena il caso di osservare come per questa parte la conclusione della sentenza sia ben plausibile, essendo state contestate condotte di abuso nei riguardi di un soggetto (latamente) debole (o addirittura incapace) culminate nell'induzione a stipulare la vendita dell'agosto 2010: fatto di circonvenzione di tipo istantaneo, anche ai fini dell'offensività della condotta, benché l'imputazione penale abbia poi indicato comportamenti protratti fino al 2012.

VII. – Ora, a differenza della prescrizione prevista dal Codice penale - notoria causa di estinzione del reato -, la prescrizione sancita dall'ordinamento professionale degli avvocati è causa di estinzione dell'azione disciplinare.

La prescrizione è in questo senso rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e anche in sede di legittimità, stante la natura pubblicistica dell'istituto.

Ma vi è che è interrotta dal promovimento dell'azione disciplinare fin dall'atto di apertura del procedimento ed è sospesa in caso di promovimento dell'azione penale. In base all'art. 51 del r.d. n. 1578 del 1933, applicabile in ragione dell'epoca di realizzazione dei fatti addebitati, il termine di prescrizione era di cinque anni. In quel contesto, dinanzi a fatti costituenti anche reato, iniziata la corrispondente azione penale il termine restava sospeso fino alla definizione del processo penale con sentenza irrevocabile.

VIII. - Nel caso concreto risulta dalla sentenza che in relazione ai fatti indicati come protratti fino al 2012 (inizi del 2012), per i quali era stata esercitata (nel maggio 2015) l'azione penale, il procedimento disciplinare era stato avviato a seguito di comunicazioni del COA del febbraio 2016. Dopodiché, all'esito della declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio con provvedimento del gennaio 2018 e a seguito della conseguente rinnovazione dell'atto ad aprile 2018, il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione con sentenza predibattimentale del giugno di quell'anno.

Si tratta di circostanze che influenzano in modo decisivo il regime di prescrizione dell'azione disciplinare. Esse inducono alla conclusione per cui il termine quinquennale era stato interrotto dall'esercizio dell'azione disciplinare



dopo che era stata esercitata l'azione penale con effetto sospensivo fino alla irrevocabilità della sentenza pronunciata in quella sede. Deve infatti osservarsi che: (a) nel regime disciplinare anteriore alla legge n. 247 del 2012 l'interruzione del termine di prescrizione dell'azione disciplinare ha effetti permanenti per tutta la fase giurisdizionale che si svolge davanti all'organo disciplinare, protraendosi, eventualmente, dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione e al giudice di rinvio (cfr. Cass. Sez. U n. 23364-15, Cass. Sez. U n. 7761-20); (b) a sua volta l'effetto sospensivo consegue all'esercizio in sé dell'azione penale; e ciò in dipendenza del principio secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione del reato sono idonei a conseguire lo scopo anche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell'interesse punitivo da parte dello Stato (cfr. Cass. Pen. Sez. 3 n. 43836-07, Cass. Pen. Sez. 3 n. 29081-15, Sez. 5 n. 40996-21).

IX. - È il caso di aggiungere che non esisteva, nel regime di cui si è fatta menzione, una norma analoga a quella dell'art. 56, ultima parte, della l. n. 247 del 2012.

Ciò sta a dire che il nuovo regime di prescrizione di cui alla l. n. 247 del 2012, che è di dicembre di quell'anno e che dunque è sopravvenuto ai fatti che qui interessano, è certamente più favorevole all'incolpato.

La nuova prescrizione di cui alla l. cit., fatto salvo il caso di riapertura del procedimento disciplinare, oggi impone che il potere disciplinare sia portato a compimento in sette anni e mezzo dal fatto.

Questa norma, sopravvenuta ai fatti addebitati, non può avere tuttavia un'applicazione retroattiva.

Il canone di retroattività della legge più favorevole in ambito diverso da quello penale è limitato al profilo deontologico: risponde al principio per cui "in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, la l. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 65, comma 5, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico" (Cass. Sez. U n. 1822-15).

Invece, per l'istituto della prescrizione la fonte è legale e non deontologica, cosicché resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in





tema di sanzioni amministrative; criterio – codesto – che rende inapplicabile il *ius superveniens* introdotto con la ripetuta legge n. 247 cit., art. 56, terzo comma (v. Cass. Sez. U n. 11025-14, Cass. Sez. U n. 1822-15).

X. – Il terzo motivo di ricorso va quindi rigettato, essendo esatta la *ratio decidendi* in base alla quale la sentenza impugnata ha ritenuto che la prescrizione dell'azione disciplinare non fosse maturata.

XI. - Di conseguenza i motivi primo e secondo divengono inammissibili per difetto d'interesse (cfr. tra le moltissime Cass. Sez. U n. 16602-05 e Cass. Sez. U n. 10374-07, e da lì in poi praticamente tutta la giurisprudenza delle sezioni semplici), mentre il quarto resta assorbito.

XII. - I restanti motivi, dal quinto all'undicesimo, attengono alla statuizione sul merito dell'incolpazione disciplinare.

Questi ulteriori motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili.

XIII. - La ricostruzione in fatto della vicenda in esame emerge in modo lineare dalla motivazione della sentenza.

Tale motivazione non può considerarsi né perplessa né tanto meno apparente, sicché non ha luogo discutere di nullità ex art. 132 cod. proc. civ.

Sulla base delle prove documentali il CNF ha sottolineato essere emerse "in modo chiaro e inconfutabile" le circostanze seguenti: (a) la sig.ra [REDACTED] era stata sottoposta ad amministrazione di sostegno; (b) prima della sottoposizione aveva intrattenuto rapporti economici e contrattuali coi due avvocati e si era a essi manifestata come persona psicologicamente molto fragile, incapace di gestirsi economicamente in modo adeguato; (c) ella aveva chiesto, in tale condizione, consistenti anticipi di somme di denaro ai due professionisti, che li avevano accordati pur consapevoli dei suindicati tratti della personalità della cliente.

Dopodiché il CNF ha osservato che - ancora in modo "inconfutabile" - era altresì emerso che la sig.ra [REDACTED] a seguito del decesso della madre, si era rivolta (nel luglio 2010) ai due avvocati per la pratica successoria, confidando nella loro qualifica di legali, anche se poi, su loro indicazione, alcune incombenze tecniche erano state svolte da un geometra. In questo senso si era comunque instaurato un rapporto di assistenza professionale tra la [REDACTED] e gli avvocati. Ulteriormente la sig.ra [REDACTED] aveva perseverato nella richiesta (e nell'ottenimento) di prestiti in denaro dai due professionisti, cosa che aveva



determinato l'insorgenza di una condizione di dipendenza - non solo economica ma anche psicologica - in pendenza del rapporto.

In questo contesto, "già di per sé censurabile sotto il profilo deontologico", era maturata la vicenda del contratto di vendita del 13-8-2010: vicenda relativa a un appartamento posto in [REDACTED] che la medesima [REDACTED] aveva ereditato dalla madre.

Il CNF ha ritenuto che "le modalità della (...) stipula" presentassero "aspetti deplorabili e censurabili deontologicamente" sintetizzabili nel fatto di: (i) avere i due avvocati "portato la sig.ra [REDACTED] a stipulare il summenzionato contratto di compravendita, in fretta e furia, (..) a ridosso del ferragosto e appena trentasette giorni dopo la morte della madre", in un comune diverso da quello di residenza e ministero di un notaio che nemmeno aveva rogato il contratto nel suo studio; in pratica, essi avevano agito animanti da "una gran fretta, fin troppo sospetta", manifestando lo scopo "di non consentire alla signora [REDACTED] di prestare la necessaria attenzione e di procedere con la dovuta ponderazione in merito al contratto di compravendita, per lei molto importante, che stava andando a stipulare"; (ii) avere perfezionato l'acquisto a un prezzo "obiettivamente molto esiguo e, addirittura, anche inferiore al valore del bene indicato nella perizia di parte esibita dagli stessi incolpati"; prezzo indicato come per la più gran parte "già pagato in contanti" prima del 4-7-2006 (cosa inverosimile poiché a quella data non risultava neppure che le parti si conoscessero) e con conseguente quietanza a saldo e rinuncia all'ipoteca legale.

In questo senso il CNF ha ritenuto credibile il racconto della sig.ra [REDACTED] che aveva sostenuto, nel corso dell'audizione dinanzi al CDD di [REDACTED], di non essersi resa conto di avere venduto il bene immobile in questione agli avvocati. Dacché in fatto gli incolpati si erano approfittati della fragilità psichica e dell'incapacità a gestirsi economicamente della medesima [REDACTED] (poi appunto sottoposta ad amministrazione di sostegno), e anche della fiducia e dell'affidamento dalla medesima riposto nei loro confronti, per gli intercorsi rapporti professionali e personali.

Secondo il CNF, con tale agire gli incolpati avevano infranto diversi precetti deontologici:

- quelli di cui agli artt. 63 e 64 del nuovo cod. deontologico, in precedenza previsti dagli artt. 56 e 59 del vecchio cod. deontologico, imponendosi in vece



all'avvocato di comportarsi, nei rapporti interpersonali, anche al di fuori dell'esercizio della professione, in modo tale da non compromettere la fiducia dei terzi nella classe forense e nella dignità della professione, e di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi;

- quelli afferenti al conflitto di interessi con la cliente (artt. 23, 24, 25 del nuovo cod. deontologico, in precedenza contemplati dagli artt. 35 e 37 del vecchio cod. deontologico), stante il divieto per l'avvocato di intrattenere con il cliente o la parte assistita rapporti economici, patrimoniali o commerciali e l'obbligo di astenersi dall'entrare in conflitto di interessi;

- quelli soprattutto relativi all'art. 9 del nuovo cod. deontologico e all'art. 5 del vecchio cod. deontologico, giacché gli stessi avvocati, in ossequio al dovere di probità, mai si sarebbero dovuti approfittare della descritta condizione personale e psicologica della sig.ra [REDACTED] e mai avrebbero dovuto stipulare con una persona che si trovasse in una simile situazione un contratto di compravendita immobiliare con contenuto manifestamente penalizzante e iniquo, "oltre che palesemente falso relativamente alla dichiarazione che il prezzo era stato interamente pagato e alla correlata quietanza (..) rilasciata dalla venditrice".

XIV. - Nei motivi che vanno dal nono all'undicesimo, connessi tra loro e suscettibili di unitario e pregiudiziale esame, i ricorrenti sottopongono a censura la ricostruzione della vicenda nelle sue articolazioni storiche, dolendosi del mancato esame di circostanze documentali e della mancata ammissione di prove a discarico.

Ma è semplice osservare che le censure sono, dal primo punto di vista, genericamente rivolte a contrastare l'esito della valutazione delle prove acquisite, che invece l'impugnata sentenza ha svolto con completezza di riferimenti, e dal secondo punto di vista sono altresì completamente generiche. Nella sostanza si assume che da altri dati documentali sarebbe stata dimostrata la mancanza di notizie circa l'insorgenza di patologie psichiatriche della [REDACTED] tali da limitarne in qualche modo la capacità di intendere e di volere, avendo nello stesso arco temporale la medesima [REDACTED] provveduto ad altre alienazioni e all'assunzione di obbligazioni; cosa che - si dice - si sarebbe potuta appurare in base alla dedotta prova per testi.

Si tratta tuttavia di elementi di scarso peso, in quanto destinati a dimostrare (al più) un neutro fatto negativo (la mancanza di notizie), e comunque



finalizzati al sovvertimento del giudizio di fatto in ordine all'approfittamento delle condizioni soggettive della contraente.

Al contrario va richiamato l'insegnamento costante di questa Corte (v. per tutte Cass. Sez. U n. 14777-15) secondo cui il sindacato di legittimità nel procedimento disciplinare degli avvocati non si estende al piano delle valutazioni di merito del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi a esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione messa a base della decisione finale.

L'apprezzamento della rilevanza della condotta dell'incolpato rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di sindacato (cfr. Cass. Sez. U n. 24647-16, Cass. Sez. U n. 18395-16, Cass. Sez. U n. 8038-18), salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; sviamento che nella specie niente consente di affermare.

XV. – A loro volta i motivi che vanno dal quinto all'ottavo – pure questi da esaminare congiuntamente - sono da disattendere di conseguenza.

Per un verso si basano su elementi di fatto (l'inesistenza di incarichi e di rapporti professionali con la parte e l'avvenuto pagamento del prezzo della vendita) in contrasto con quanto l'impugnata sentenza ha motivatamente stabilito; e in tema di ricorso per cassazione è notoriamente inammissibile il motivo che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata e accertata nel giudizio di merito (*ex multis*, Cass. Sez. 5 n. 23045-15).

Per altro verso sottopongono profili non suscettibili di esame in questa sede. Deve essere ribadito che l'illecito disciplinare è necessariamente atipico: per l'illecito disciplinare dei professionisti non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell'illecito proprio del diritto penale, e non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali la cui concretizzazione – e conseguente valutazione – è affidata all'autonomia dell'ordine professionale (v. Cass. Sez. U n. 37550-21, Cass. Sez. U n. 27996-13).

La Corte non può sostituirsi all'organo disciplinare nel valutare se una determinata condotta rientri o meno in una previsione disciplinare di portata generale qual è quella ritenuta dal CNF con riguardo agli atti lesivi "del decoro e della dignità" professionali (v. da ultimo Cass. Sez. U n. 26369-24).



La Corte può sindacare, sotto il profilo della violazione di legge, la ragionevolezza con cui l'organo disciplinare ha ricavato, dalla previsione deontologica generale, il precetto da applicare al caso concreto (cfr. anche Cass. Sez. U n. 19705-12).

Nel caso concreto il canone di ragionevolezza non risulta in alcun modo violato, poiché le norme deontologiche richiamate nella sentenza danno ben conto, e plausibilmente, del giudizio finale espresso dal CNF a proposito della mancata osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro: doveri che nella salvaguardia della reputazione e della immagine della professione forense impongono anche fuori dell'esercizio del ministero una condotta, nei rapporti interpersonali, tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.

XVI. – Il ricorso è rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve essere disposta l'omissione delle generalità e dei dati identificativi dei soggetti interessati.

p.q.m.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, addì 22 ottobre 2024.

La Presidente  
Margherita Cassano

Il Consigliere estensore  
Francesco Terrusi

